



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative
del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del Fuoco:

- FNS CISL VV.F.
- CONAPO
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONFSAL VV.F.
- USB PI VV.F.

E, per conoscenza: All'Ufficio III – Relazioni sindacali

OGGETTO: Tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 – Convocazione riunione.

Si comunica che il Tavolo tecnico è convocato alle ore 09.00 del 23 febbraio 2023 con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) modifiche ed integrazioni alla circolare di settore aeroportuale prot. n. 12565 del 07/04/2014 della Direzione Centrale per la Formazione, di cui si allega l'ultima bozza;
- 2) modifica ai titoli preferenziali per la selezione dei discenti ai corsi di formazione per operatore SAPR di cui alla circolare di settore prot. n. 10082 del 01/04/2020, di cui si allega ultima bozza;
- 3) varie ed eventuali.

Si fa inoltre presente che la suddetta riunione si terrà in video-conferenza mediante la piattaforma *Microsoft Teams*.

A tal fine, codeste Organizzazioni sindacali sono invitate a trasmettere i nominativi dei rispettivi rappresentanti designati che interverranno alla riunione in questione (completi di rispettivo numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) al seguente indirizzo dc.formazione@vigilfuoco.it, della Direzione Centrale per la Formazione, entro e non oltre il giorno 22 febbraio 2023, affinché possano essere diramati gli inviti sulla suddetta piattaforma.

La presente nota vale quale convocazione dei rappresentanti designati da codeste Organizzazioni sindacali.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla circolare DCFORM-AreaI prot. n. 12565 del 07-04-2014 concernente il sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impiegato nel servizio di soccorso e lotta antincendio nei distaccamenti aeroportuali.

Si fa riferimento alle attività intraprese, in ambito della formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relative all'adeguamento alle direttive europee, poiché - con l'istituzione dell'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA), e con l'entrata in vigore dei due regolamenti: Regolamento (U.E) n. 139 del 12 febbraio 2014, e Regolamento (UE) n. 2018/1139 - l'implementazione delle procedure di formazione del servizio antincendio aeroportuale ha richiesto un nuovo impulso.

Tale innovazione rende necessario adeguare la relativa circolare del settore aeroportuale formalizzata con la nota DCFORM Area I n. 12565 del 07/04/2014.

Pertanto, la circolare sopra citata viene così modificata:

- Il corso base per soccorritore aeroportuale sarà articolato in due moduli: *Modulo Aeroportuale teorico* e *Modulo Aeroportuale pratico* per un periodo temporale di due settimane di corso (72 ore); il *Modulo Aeroportuale di completamento* viene equiparato ad un modulo di affiancamento pratico da svolgere presso le sedi aeroportuali.

Pertanto nella circolare, e nei relativi allegati, la dicitura "108 ore" verrà sostituita da ora in poi con la dicitura "72 ore".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- Alla pagina 3 penultimo capoverso la frase *“Si rappresenta che l’abilitazione all’attività di Soccorritore Aeroportuale potrà essere conseguita dal personale VF solo al completamento, con esito positivo, dell’intero percorso di formazione sopra descritto.*

Si evidenzia, altresì che il soccorritore Aeroportuale trasferito ad altro aeroporto dovrà svolgere un programma di ambientamento al nuovo sito, secondo le indicazioni che saranno impartite dal competente Ufficio della Direzione Centrale per l’Emergenza.”

viene ad essere così modificata:

“Si rappresenta che l’abilitazione all’attività di Soccorritore Aeroportuale potrà essere conseguita dal personale VF al completamento con esito positivo dei primi due moduli Aeroportuali ovvero del Modulo Aeroportuale teorico e del Modulo Aeroportuale pratico. Il Soccorritore Aeroportuale assegnato all’aeroporto in prima assegnazione o trasferito da altro aeroporto dovrà svolgere un programma di ambientamento al sito secondo quanto indicato nel punto “3” della circolare DCFORM Area I n. 12565 del 07/04/2014”:

- Alla pagina 3 dell’allegato A1 ultimo capoverso la frase *“La piena operatività potrà essere raggiunta solamente alla fine della terza settimana formativa”*

viene ad essere così modificata:

“Alla fine della seconda settimana il “Soccorritore Aeroportuale”, nelle more dello svolgimento del terzo modulo di completamento (ovvero di ambientamento), non è impiegabile presso la sede aeroportuale nelle mansioni di ROS, addetto/responsabile di sala operativa e autista.”

- Alla pagina 5 dell’allegato A1 ultimo capoverso la frase *“Il superamento della verifica al termine del terzo modulo abilita all’espletamento dell’attività di “soccorritore Aeroportuale”*

viene ad essere così modificata:

“Il “Soccorritore aeroportuale” dovrà essere quanto prima avviato al terzo modulo di completamento (detto anche di ambientamento), il cui programma prevede anche l’introduzione di accenni sugli argomenti quali l’ADC e la Security nella giornata del lunedì VII - VIII periodo.”

- Alla pagina 5 dell’Allegato A1 ultimo capoverso la frase *“Il superamento della verifica al termine del terzo modulo abilita all’espletamento all’attività di “Soccorritore Aeroportuale”*

viene ad essere così modificata:

“Il superamento della verifica al termine del secondo modulo abilita all’espletamento all’attività di “Soccorritore Aeroportuale”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Quindi, il personale attualmente in servizio presso la sede aeroportuale, da almeno 6 (sei) mesi alla data della presente nota, potrà essere abilitato al servizio di “*Soccorritore Aeroportuale*” previa *recurrent* di durata di 2 (due) giornate (complessive 16 ore di istruzione professionale) e conseguente superamento di un *test* teorico-pratico analogo a quello effettuato al personale in ingresso. Nel caso in cui il personale sopra indicato risultasse non idoneo sarà necessario ripetere il *recurrent* ed il *test* teorico-pratico;

Tale personale, nelle more dello svolgimento del terzo modulo di completamento (ovvero di ambientamento di 36 ore), non è impiegabile presso la sede aeroportuale nelle mansioni di ROS, addetto/responsabile di sala operativa e autista, ma solo come operatore aeroportuale.

Al termine delle suddette attività formative il personale in questione sarà registrato nell'applicativo informatico GIF come “*Soccorritore Aeroportuale*”.

In allegato è riportato il testo coordinato della circolare in oggetto indicata, contenente le modifiche ed integrazioni introdotte con la presente nota.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Alle Scuole Centrali Antincendi

Agli Uffici Centrali del Dipartimento

E, per conoscenza: All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di Coordinamento delle Politiche di Controllo

OGGETTO: Modifica alla circolare DCFORM. 10082.01-04-2020 concernente il Sistema di formazione del personale pilota e manutentore di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tenuto conto delle modifiche apportate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) riguardo le certificazioni necessarie per il pilotaggio dei Sistemi APR, la circolare in oggetto indicata è modificata al paragrafo intitolato "SELEZIONE DEL PERSONALE DA AVVIARE AI CORSI DI FORMAZIONE PER PILOTA SAPR", limitatamente al secondo e terzo periodo, che sono così sostituiti:

"[...] Verranno considerati titoli preferenziali i seguenti attestati in ordine di importanza, con il punteggio per ciascuno specificato

1. Certificato di conoscenza teorica di Pilota Remoto per scenari STS + Accredimento di completamento dell'addestramento pratico su scenari STS EASA (punti6)
2. Uno dei seguenti titoli:
 - a) Certificato di competenza di Pilota Remoto A2 + Attestato di competenza di Pilota Remoto IT-STTS (punti 5)
 - b) Certificato di competenza di Pilota Remoto A2 + Accredimento di completamento dell'addestramento pratico su scenari IT-STTS(punti 5)
 - c) Certificato di competenza di Pilota Remoto A2 + Accredimento di completamento dell'addestramento pratico su scenari STS EASA (punti 5)
3. Prova di completamento della formazione online A1/A3 + Accredimento di completamento dell'addestramento pratico su scenari STS EASA (punti3)
4. Certificato di competenza di Pilota Remoto A2 (punti 2)
5. Attestato di Aeromodellista e/o Licenza FAI (punti2);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

6. Altre Licenze di volo rilasciate dall'ENAC (ATPL/MPL/CPL punti 2 – PPL/LAPL punti 1);
7. Licenza VDS/aliante e/o Licenza FAI di parapendio e deltaplano e similari (punti 1);
8. Laurea in ingegneria *aerospaziale/aeronautica/spaziale* (punti 2) o Diploma di perito aeronautico (punti 1)
9. Esperienza di volo come pilota SAPR in *categoria specific* registrata in apposito logbook (0,2 punti ogni 4 ore di volo, con un massimo di 0,8 punti)

I punteggi dei titoli ai punti 1, 2, 3, e 4 non sono cumulabili tra loro
A parità di titoli verrà preferito il personale con minore età anagrafica.

Inoltre per le sole ricognizioni relative all'anno 2023 potranno essere accettati i seguenti titoli previsti dalla normativa previgente e non convertiti. I seguenti titoli non sono cumulabili con i titoli dal punto 1 al 4

- a) Attestato di istruttore di volo SAPR rilasciato da Centri di addestramento approvati ENAC (punti 6);
- b) Attestato di Pilota SAPR per aree critiche (CRO), rilasciato da Centri di addestramento approvati ENAC (punti 3);
- c) Attestato di Pilota SAPR di base, rilasciato da Centri di addestramenti approvati ENAC prima del 5 marzo 2020 (punti 1); "[...]"

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)